

**REGOLAMENTO (CE) N. 2498/94 DELLA COMMISSIONE**

del 14 ottobre 1994

**che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di esportazione presentate nel mese di ottobre 1994 per i prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1084/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 2377/80 prevede, agli articoli 14 e 15, le modalità relative alle domande di titoli di esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3434/87<sup>(4)</sup>; che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 6, lettera c) del suddetto regolamento, se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano il quantitativo disponibile, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione ha fissato i quantitativi di carni che

possono essere esportate a condizioni speciali per il quarto trimestre 1994;

considerando che i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli per il quarto trimestre 1994 sono inferiori a quelli disponibili; che tali domande possono quindi essere accolte integralmente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le domande di titoli di esportazione presentate per le carni bovine oggetto del regolamento (CEE) n. 2973/79, per il quarto trimestre 1994, sono accettate integralmente.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 ottobre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

(2) GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 30.

(3) GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 44.

(4) GU n. L 327 del 18. 11. 1987, pag. 7.